

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 gennaio 2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha esposto i seguenti eventi. In data 07.03.2012, a conclusione delle trattative avviate in seguito all'annuncio su internet, il ricorrente vendeva l'autoveicolo di sua proprietà, provvedendo alla consegna del mezzo a terzo incaricato dall'acquirente dietro contestuale ricezione di assegno circolare dell'importo di Euro 19.500,00 emesso da banca terza. Il ricorrente, dopo aver premesso di essersi determinato alla vendita del veicolo di sua proprietà *"al fine di far fronte alle esposizioni debitorie"*, rappresenta che il 08.03.2012 si era recato presso l'odierna parte convenuta per versare l'assegno circolare ricevuto quale corrispettivo della vendita ai fini del versamento sul proprio conto corrente. Riferisce che il successivo 13.03.2012, *"dopo ben sei giorni"* dalla data dell'effettuato versamento, *"veniva urgentemente convocato dall'Istituto bancario, al fine di informarlo che il titolo versato risultava contraffatto o meglio falsificato, del che l'esponente [stesso] sporgeva regolare denuncia querela nei confronti del soggetto acquirente"*.

Inoltre il ricorrente lamenta che contestualmente *"la banca, senza alcun preavviso, provvedeva a congelare il conto, rimasto privo di provvista"*, sul quale peraltro lo stesso aveva già tratto degli assegni *"per effettuare pagamenti e piani di rientro"*. Lamenta altresì che la convenuta gli ha trattenuto lo stipendio *"a titolo di garanzia (?) sulla maggior esposizione"*, con ciò impedendogli di far fronte non solo ai pagamenti rateali dovuti in dipendenza di mutuo ed altri prestiti tutti verso terzi intermediari, ma anche alle spese quotidiane e mediche, essendo il ricorrente medesimo affetto da diabete. Il ricorrente



rappresenta quindi che lo stesso 13.03.2012 *“l’auto veniva rinvenuta ... e posta sotto sequestro dalla Polizia di Stato”* e di aver presentato il 27.03.2012 istanza di dissequestro avendo già *“contatti con altro acquirente dell’auto, ... [a] dimostra[zione] ... che l’esposizione con l’intermediaria sarebbe stata sanata in un breve periodo”*. Rilevato che la banca ha riscontrato i suoi reclami con una *“risposta del tutto pretestuosa ed incurante dei danni arrecati ed arrecandi all’esponente”* medesimo, questi afferma che, *“oltre alla truffa di cui è stato vittima ..., si è aggiunta la condotta del funzionario della banca, estremamente imperita e negligente, avendo omesso di applicare gli elementari canoni di diligenza specifica del bonus argentarius”*, precisando che, *[a]nche volendo seguire una giurisprudenza meno rigorosa, che ravvisa una responsabilità della banca solo ove le alterazioni dell’assegno fossero grossolane o evidenti, ... nel caso di specie il titolo era perfettamente falsificato e quindi irricognoscibile agli occhi dell’odierno ricorrente, ma comunque facilmente rilevabile dall’impiegato dell’intermediaria proprio perché trattasi di assegno circolare, con riferimento al quale un tale vizio ... dovrebbe certamente attirare l’attenzione di un operatore specifico del settore”* e indurlo ad *“attivarsi previamente a fini di un controllo incrociato con la banca emittente il titolo”*.

Infine, il ricorrente riferisce di essersi trovato *“nell’impossibilità di adempiere agli obblighi pecuniari scaduti ed a scadere ..., ciò con comprensibili gravissime ripercussioni, dovendo lo stesso ... affrontare sanzioni, applicazione di interessi nonché di necessariamente doversi avvalere di un professionista, il cui operato rappresenta anch’esso un costo che non può esser[gli] imputato”*.

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede all’ABF che la *“Banca ... venga condannata e per l’effetto dichiararla tenuta a scongelare il [proprio] conto corrente ..., rimettendolo quindi nella disponibilità originaria, (ovviamente alle condizioni di disposizione a seguito del versamento del titolo falsificato) ed altresì condannarla e per l’effetto dichiararla tenuta al pagamento a titolo di risarcimento danni morali e materiali, ... della somma quantificata in €. 50.000,00”*.

Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario resistente riepiloga la vicenda all’origine della controversia e riferisce della corrispondenza ricevuta dal legale del ricorrente nella fase del reclamo. Osserva quindi che il reclamo del cliente è stato respinto *“stante l’assenza di qualsiasi elemento oggettivo che potesse far ritenere falso l’assegno negoziato ad un semplice esame visivo dello stesso”*, facendo altresì presente che: i) *“il tempo intercorso tra la data di negoziazione dell’assegno (giovedì 8 marzo 2012) e la data in cui lo stesso era stato riaddebitato al cliente (mercoledì 14 marzo 2012) era conseguenza dei tempi tecnici di lavorazione degli assegni”*; ii) *“tra le due date sono trascorsi solo tre giorni lavorativi bancari, lasso temporale sicuramente breve e pienamente accettabile nella prassi operativa bancaria”*. La banca rileva inoltre che il procuratore del ricorrente *“cade in palese contraddizione quando afferma che «nel caso di specie il titolo era perfettamente falsificato e quindi irricognoscibile agli occhi dell’odierno ricorrente» e, ciò nonostante, ritiene la banca [stessa] responsabile dell’accaduto, per non aver a suo dire provveduto ad «attivarsi previamente ai fini di un controllo incrociato con la banca emittente il titolo»”*; soggiunge al riguardo che *“le attività di controllo abitualmente poste in essere dagli operatori di sportello sono state correttamente espletate anche in occasione dell’operazione oggetto di contestazione, e che comunque la genuinità del titolo può essere rilevata solo dalla banca”* emittente.

Sulla richiesta dell’istante di *“ripristino del fido di conto corrente”*, riferisce che *“l’analisi della posizione ... [del cliente medesimo] da parte degli organi competenti aveva determinato la revoca dell’affidamento ... e l’invio, allo stesso, della lettera di intimazione al rientro”*.

Pertanto la resistente chiede all’ABF *“il rigetto delle domande formulate dal ricorrente”*.

DIRITTO

Nei suoi termini giuridici la controversia verte sulla condotta – asseritamente negligente – della banca convenuta in relazione al versamento da parte del ricorrente, sul conto corrente di sua titolarità presso la convenuta medesima, di un assegno circolare. Il ricorrente ha riferito di aver ricevuto l'indicato assegno in pagamento del corrispettivo del trasferimento del suo veicolo e di aver consegnato tale vettura a terzo incaricato dall'acquirente nel momento stesso della dazione del titolo di credito. Si legge, infatti, nella denuncia/querela sporta alla Pubblica Autorità: *“Il 7 marzo 2012 [...] previa consegna dell'assegno circolare pattuito, gli consegnavo l'auto provvista di entrambe le chiavi originali, carta di circolazione e certificato di proprietà; preciso che l'assegno era accompagnato da una letter[a] della ... Banca [apparentemente emittente] che attestava il pagamento della cifra esposta”*. Secondo quanto rappresentato dalle parti non risulta che il ricorrente, al momento della presentazione dell'assegno controverso alla banca convenuta, abbia fatto richiesta di “bene-emissione”. Dalla denuncia/querela si evince solo che *“prima di concordare le modalità di pagamento, [l'istante] er[a] andato proprio dalla ... [sua] banca per chiedere quale modalità di pagamento fosse la più sicura e veniv[a] consigliato proprio per l'assegno circolare”*.

Ciò posto, giova ricordare che sulla diligenza richiesta all'intermediario giratario di un assegno circolare per l'incasso questo Collegio si è espresso in precedenti decisioni ritenendo che qualora il titolo di credito non presenti anomalie rilevabili *ictu oculi*, con la particolare diligenza dell'accorto banchiere, l'intermediario non ha l'onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo prima dell'accredito del relativo importo al proprio correntista, a meno che ne sia espressamente richiesto dal cliente.

Nel caso specifico è concordemente asserito che l'assegno non presentava anomalie e del resto un esame visivo della copia depositata in atti non ne evidenzia alcuna.

In queste circostanze non è possibile accertare una responsabilità della banca e di conseguenza viene a mancare ogni base logica e giuridica per accogliere le domande del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO